



Procedimento n. 206-1/ 2022 P.U. – Domanda per concordato minore

Proponente: DAVIDE BIOCCHI – Ditta individuale, difeso dagli avv.ti Luigi Benigno e Giuseppe Molfini

Gestori dell'OCC: avv. Francesca Romana Capezzuto e dott. Ciro Lenti



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Settima Sezione Civile

Il giudice designato, dott. Virgilio Dante Bernardi,

-letto la domanda, il piano di concordato minore e la relazione particolareggiata dei gestori dell'OCC, avv. Francesca Romana Capezzuto e dott. Ciro Lenti nonché la rimodulazione e la precisazione del piano e l'integrazione della relazione, come depositate il 13 marzo 2023;

-vista l'istanza del debitore ex art. 78, comma 2, lett. d), CCII con la quale si chiede si chiede: *“la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 36/2022 pendente innanzi al Tribunale di Sulmona (AQ) e l'inibizione ai creditori a dare impulso o a proseguire le azioni esecutive individuali né che possano disporsi sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”*;

-rilevato che la relazione dei gestori dell'OCC attesta la completezza e veridicità della documentazione e la sostenibilità del piano per il proponente, anche in ragione della finanza esterna assicurata dalla madre, la sua fattibilità nonché la sua vantaggiosità rispetto all'alternativa liquidatoria;

-ritenuto che, in ogni caso, il tribunale dovrà verificare ulteriormente la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano in sede di omologa, così come espressamente previsto dall'art 80, primo comma, CCII;

Letto l'art 78 CCII;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore;

Dispone la comunicazione, a cura dell'OCC ex art. 78 comma 3 CCII, a tutti i creditori: 1) della proposta originaria 2) nonché di quella di riformulata, ovvero precisata, come depositata in data 13 marzo 2023; 3) della relazione particolareggiata anche come precisata e integrata con il deposito del 13 marzo 2023 e 4) del presente decreto;

Dispone che le predette comunicazioni ai creditori avvengano entro e non oltre il 3 maggio 2023;



Dispone a cura dell'Occ la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Napoli e, nel caso si tratti di debitore che svolge attività di impresa, anche nel registro delle imprese;

Assegna ai creditori **termine di 30 giorni** – a decorrere dalla comunicazione - entro il quale far pervenire ai gestori dell'Occ, a mezzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato , ai sensi dell'art 1 , comma 1 –ter del codice dell'amministrazione digitale (dlgs nr 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

Rammenta ai creditori che, ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCII, in mancanza di comunicazione ai gestori dell'Occ del proprio eventuale dissenso entro il termine di giorni 30, il proprio voto s'intenderà che essi abbiano prestato consenso alla proposta e al piano come trasmessi;

Rappresenta ai creditori che ex art. 78, comma 4, CCII "Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria";

Dispone ex art 78 , secondo comma , lett d) CCII che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo a causa anteriore, sospendendo espressamente anche la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 36/2022 pendente innanzi al Tribunale di Sulmona (AQ) sino ad un provvedimento definitivo in ordine alla presente domanda di concordato minore;

Onera i gestori della crisi della crisi di dare comunicazione del presente provvedimento al Giudice dell'esecuzione della sospensione dell'esecuzione nonché, ove necessario, al professionista delegato alla vendita se nominato;

Dispone che i gestori dell'Occ, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle adesioni da parte dei creditori ovvero delle eventuali contestazioni, presentino al giudice una specifica relazione sul voto;


Si comunichi al proponente, anche presso il suo difensore, ed ai gestore della crisi, avv. Francesca Romana Capezuto e dott. Ciro Lenti;

27/04/2023

Il giudice
dott. Virgilio Dante Bernardi

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

J> 20 aprile 2023
Napoli, 22/5/2023



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

